



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF140
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione
www.redazionefiscale.it
Pag. 1 / 5

OGGETTO	COMPRO ORO – LA NUOVA DISCIPLINA
RIFERIMENTI	D.LGS. 92/2017; D.LGS. 231/2007
CIRCOLARE DEL	28/07/2017

Sintesi: a decorrere dal 5/07/2017 l'attività dei compro oro è stata modificata per quanto attiene gli adempimenti da porre in essere ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio. Tra le novità principali, si segnala:

- l'istituzione del Registro dei compro oro presso il già esistente Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM)
- l'obbligo di identificare il cliente e verificare la sua identità attraverso un documento d'identità
- l'abbassamento del limite all'uso del contante ad €. 500,00 a prescindere che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con più operazioni frazionate
- l'apertura obbligatoria di un C/C dedicato
- la compilazione di un scheda in cui si dettagliano tutti gli elementi/informazioni della transazione.

Il D.Lgs. 92/2017 ha Introdotto, a decorrere dal 5/07/2017, specifiche disposizioni applicabili agli operatori compro oro la cui finalità è quella di:

- garantire la piena tracciabilità delle operazioni di compravendita e permuta di oggetti preziosi usati;
- prevenzione del riciclaggio di denaro e reimpiego dei proventi in attività illecite.

DEFINIZIONI	
OGGETTO PREZIOSO USATO	Oggetto in oro o in altri metalli preziosi nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico
OPERATORE DI COMPRO ORO	Soggetto, anche diverso dall'operatore professionale in oro di cui alla L. 7/2000, che esercita l'attività di compro oro, previa iscrizione nell'apposito registro
OPERAZIONE DI COMPRO ORO	Compravendita, all'ingrosso o al dettaglio, o permuta di oggetti preziosi usati
REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO	Registro pubblico informatizzato, istituito presso l'OAM, in cui gli operatori compro oro sono tenuti ad iscriversi, al fine del lecito esercizio dell'attività

ISCRIZIONE NELL'APPOSITO REGISTRO

L'esercizio dell'attività in questione è riservato agli operatori iscritti nell'apposito registro istituito tenuto l'OAM che è subordinata al possesso della licenza del Questore, che ha validità per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o ditta, anche se poste in località diverse.

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI OPERATORI COMPRO ORO	CONTENUTO
Invio all'OAM, in via telematica, di apposita istanza	Dati anagrafici e denominazione sociale
	Indirizzo o sede legale o operativa
	Estremi della licenza
	Conto corrente dedicato
Allegazione dei documenti e dell'attestazione della questura circa il possesso e la validità della licenza	

L'iscrizione nel registro, con l'attribuzione di un codice identificativo unico che riporta gli estremi dei documenti comunicati, avviene a seguito di **verifica dell'OAM** della documentazione inviata.

Eventuali **variazioni** successive all'iscrizione vanno comunicate allo stesso organismo.

A tale fine viene, considerata **tempestiva** la comunicazione effettuata entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta variazione.

VIOLAZIONI

Mancata iscrizione nel registro: costituisce esercizio abusivo dell'attività e da luogo:

- reclusione da 6 mesi a 4 anni
- multa da € 2.000 a € 10.000.

Mancata comunicazione delle variazioni comporta:

- sanzione pecuniaria di € 1.500 da parte dell'OAM, che provvede anche alla riscossione:
 - **che diventa di € 4.500** in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche;
 - **viene ridotta a € 500** se si provvede alla comunicazione entro il termine di 30 giorni.

Nota: l'avvio della gestione del registro ad opera dell'OAM avviene dopo il decorso di 3 mesi dall'emanazione del decreto del MEF (**Comunicato Stampa del 27/06/2017 OAM**)

Con decreto del MEF, da adottare entro il 05/10/2017 (cioè entro 3 mesi decorrenti dal 05/07/2017), sono stabilite le specifiche tecniche di invio dei dati e tenuta/aggiornamento del registro al fine di garantire:

Tempestiva annotazione dei dati comunicati e relativi aggiornamenti
Standardizzazione ed efficacia dei processi di iscrizione e relativo rinnovo
Chiarezza, completezza e accessibilità dei dati riportati
Rispetto delle norme in materia di privacy e trattamento dei relativi dati
Modalità d'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche per rendere disponibile alle autorità competenti le informazioni sulla presenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi
Entità e criteri di determinazione del contributo dovuto dagli iscritti e modalità e termini di pagamento. L'omesso versamento impedisce l'iscrizione o la permanenza nel registro

N.B.: i **destinatari** delle disposizioni esposte in precedenza sono gli **operatori professionali in oro**, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, previa comunicazione alla Banca d'Italia, **che svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro**.

IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Gli operatori devono provvedere all'identificazione del cliente prima del compimento dell'operazione. A tale fine, si osservano le disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/2007, come aggiornato e integrato dal D.Lgs. 90/2017, che prescrive quanto segue:

CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	NORMATIVA
Identificazione del cliente e verifica della sua identità tramite documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente	D.Lgs. 231/2007, art. 18, co. 1, lett. a)

MODALITA' DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA	NORMATIVA
Identificazione del cliente e del titolare effettivo svolta in sua presenza, anche tramite dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, e consiste nell'acquisizione dei suoi dati identificativi, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente. Il cliente deve fornire anche le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo.	D.Lgs. 231/2007, art. 19, co. 1, lett. a)

L'assolvimento degli obblighi di identificazione, anche in assenza fisica della persona, si verifica nei seguenti casi, **per i clienti**:

- 1) i cui dati risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale o da dichiarazione della rappresentanza e autorità consolare italiana;
- 2) in possesso di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;
- 3) già identificati in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate al profilo di rischio;
- 4) i cui dati siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità individuate dall'Autorità di vigilanza di settore, tenendo conto delle tecniche di identificazione a distanza.

L'obbligo dell'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili sussiste:

- per le operazioni di importo pari a superiore a € 500
- a prescindere dal fatto che la compravendita dell'oggetto prezioso usato sia fatta anche in maniera frazionata.

TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI

La tracciabilità delle operazioni richiede l'obbligo di utilizzo da parte dell'operatore di un conto corrente dedicato esclusivo.

CONTENUTO DELLA SCHEDA DA PREDISPORRE PER OGNI OPERAZIONE
Indicazione dei dati identificativi del cliente
Estremi della transazione
Descrizione sintetica delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e qualità
Indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevata da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la sua valutazione in base alla caratteristiche e al suo stato
Due fotografie digitali dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse
Data e ora dell'operazione
Importo corrisposto
Mezzo di pagamento utilizzato
Informazioni riguardanti la destinazione attribuita all'oggetto prezioso usato indicando i dati del soggetto, cui l'oggetto viene ceduto, che può essere:
• un altro operatore compro oro o cliente;
• operatore professionale per la successiva trasformazione;
• fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi.



Nota: una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite attraverso la scheda viene rilasciata al cliente al termine dell'operazione.

CONSERVAZIONE DEI DATI

Gli operatori sono tenuti alla **conservazione per 10 anni**, nel rispetto della normativa sulla privacy:

- i dati relativi **all'identificazione** della clientela;
- la **scheda** predisposta;
- la **copia** ricevuta consegnata.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Accessibilità da parte delle autorità competenti
Integrità e non alterabilità
Completezza e chiarezza
Mantenimento storico

L'esercente, che ha comprato cose preziose, può provvedere all'alterazione o alla cessione dopo il decorso di 10 giorni dall'acquisto, fatta eccezione per gli oggetti comprati presso i commercianti o fabbricanti o all'asta pubblica.

ASPETTI SANZIONATORI

VIOLAZIONE	IMPORTO
Omessa identificazione della clientela	da € 1.000 a € 10.000
Omissione totale o parziale della conservazione dei dati	
Omessa o tardiva segnalazione di operazione sospetta *	da € 5.000 a € 50.000
Inosservanza del provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività	da € 10.000 a € 30.000
N.B.: Le sanzioni sono raddoppiate in caso di violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime	
Per la segnalazione delle operazioni sospette da parte degli operatori si osservano le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2007.	



Nota: la sanzione amministrativa può essere ridotta fino a 1/3 se la violazione viene ritenuta di minore gravità. Quanto detto riguarda tutte le sanzioni connesse alle violazioni previste dal decreto in commento.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI: il MEF considera le seguenti **circostanze rilevanti**:

Gravità e durata della violazione
Grado di responsabilità e capacità finanziaria della persona fisica o giuridica
Vantaggio o perdita derivante dalla violazione
Pregiudizio cagionato a terzi
Livello di cooperazione prestato dal responsabile con le autorità competenti
Precedenti violazioni

TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE SOGGETTA A SANZIONE	SANZIONE
Violazione di diverse norme che prevedono sanzioni amministrative	Sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di 3 volte
Commissione di più violazioni della stessa disposizione normativa	

REITERAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Accertamento con provvedimento esecutivo della commissione di un'altra violazione della stessa indole nei 5 anni successivi alla commissione della prima.

Accertamento con un unico provvedimento esecutivo della commissione di più violazioni della stessa indole entro 5 anni.

Non sussiste **reiterazione**:

- per violazioni postume alla prima commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria;
- in presenza di pagamento in misura ridotta.

Possibile **sospensione** degli effetti relativi alla reiterazione fino al provvedimento definitivo

Cessazione degli effetti in caso di annullamento del provvedimento di accertamento della violazione



Nota: l'irrogazione delle sanzioni spetta al MEF dandone notifica all'interessato e comunicazione all'OAM ai fini dell'annotazione in apposita sottosezione del registro accessibile da parte delle competenti autorità.

Il **controllo** sull'osservanza delle disposizioni previste dal decreto in commento spetta alla **Guardia di Finanza** che in caso di accertamento e contestazione di gravi violazioni e **sussistenza nella sottosezione del registro di 2 annotazioni**, anche non consecutive, **negli ultimi 3 anni**, può proporre, in maniera accessoria rispetto alla sanzione amministrativa, la **sospensione dell'attività per un periodo da 15 giorni a 3 mesi**, il cui provvedimento viene adottato dagli uffici del MEF con notifica all'interessato e comunicazione sia all'OAM, ai fini dell'annotazione nell'apposita sottosezione, che al Questore.



Nota: la sanzione per le violazioni degli obblighi può comportare anche la **cancellazione dall'OAM e l'interdizione all'esercizio dell'attività per 3 anni**, sanzione quest'ultima che si estende anche ai familiari (coniuge, figli, genitori, convivente). L'eventuale esercizio dell'attività in violazione dell'interdizione costituisce **esercizio abusivo dell'attività** con conseguente applicazione delle sanzioni penali e amministrative.